



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **132** DEL **28 SET. 2017**

OGGETTO: Approvazione del Progetto di Bonifica dell'Area ex Punto Vendita Carburanti con colori ESSO PBL 105844/PVF 1466 Lido di Venezia (VE).

Proponente: Esso Italiana S.r.l.- sede legale viale Castello della Magliana 25 - 00148 Roma.
D.Lgs. 152/06 – D.M. 31 del 12/02/15.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Progetto di Bonifica dell'Area ex Punto Vendita Carburanti con colori ESSO PBL 105844/PVF 1466 Lido di Venezia (VE), presentata da Esso Italiana S.r.l.- sede legale viale Castello della Magliana 25 - 00148 Roma.

Sul succitato Progetto di Bonifica e le successive integrazioni presentate è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 8/08/2017 (**Allegato A**).

IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la Conferenza di Servizi istruttoria del 22/12/2016 aveva ritenuto non approvabile il documento di Analisi di Rischio dell'area in oggetto (trasmesso il 15/11/2016 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 447769 in data 16/11/2016) e richiesto la Presentazione di un Progetto di Bonifica redatto ai sensi del D.M. 31/2015 elaborato in conformità a una serie di prescrizioni;

- in data 31/01/2017 Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso il Progetto di Bonifica dell'Area ex Punto Vendita Carburanti con colori ESSO PBL 105844/PVF 1466 Lido di Venezia (VE), acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 44753 in data 3/02/2017;
- in data 3/02/2017 Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso un documento integrativo al Progetto di Bonifica, acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 51830 in data 8/02/2017;
- in data 6/04/2017 Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso un documento (datato 13/03/2017) di risposta al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 22/12/2016, acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot.145345 in data 11/04/2017. Tale documento non contiene contro deduzioni al parere negativo sul documento di Analisi di Rischio ma risponde alle prescrizioni relative al Progetto di Bonifica;
- In considerazione di quanto sopra esposto la Conferenza di Servizi decisoria 18/04/2017 ha confermato il parere negativo sul documento di Analisi di Rischio e conseguentemente con decreto il decreto del Direttore dell'U.O. Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia n. 12 del 25/05/2017 tale documento non è stato approvato.

- la Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017 ha ritenuto il Progetto di Bonifica trasmesso in data in data 31/01/2017, così come integrato dai succitati documenti trasmessi in data 3/02/2017 e 6/04/2017, approvabile con prescrizioni;
- in risposta alle prescrizioni delle Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017 Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso due documenti integrativi rispettivamente il 9/06/2017 ed il 21/06/2017, acquisiti dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia rispettivamente con prot. 235188 in data 15/06/2017 e con prot. 249656 in data 26/06/2017;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 8/08/2017 (**Allegato A**), dal quale risulta che il Progetto di Bonifica di cui trattasi è stato ritenuto approvabile con prescrizioni di carattere operativo.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: “In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di

cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

DECRETA

1. Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del D.M. 31 del 12/02/15, è approvato il Progetto di Bonifica dell'Area ex Punto Vendita Carburanti con colori ESSO PBL 105844/PVF 1466 Lido di Venezia (VE), trasmesso da Esso Italiana S.r.l. in data 31/01/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 44753 in data 3/02/2017 così come integrato dai documenti trasmessi da Esso Italiana S.r.l. in data 3/02/2017, 6/04/2017, 9/06/2017 e 21/06/2017, acquisiti dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia rispettivamente con prot. 51830 in data 8/02/2017, con prot. 145345 in data 11/04/2017, con prot. 235188 in data 15/06/2017 e con prot. 249656 in data 26/06/2017, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 8/08/2017, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. I lavori di bonifica, dovranno iniziare entro 3 mesi dal ricevimento del presente decreto e concludersi come previsto dal crono programma approvato;
3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 141852 del 10/04/2017 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
4. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Esso Italiana S.r.l., alla ditta Ali S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.
5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci



REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

8 agosto 2017

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 314116 del 31 Luglio 2017, per il giorno 8 agosto 2017, alle ore 9:30, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il dott. Paolo Campaci, verificato il benessere degli Enti partecipanti, introduce, fuori sacco, il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Esso Italiana S.r.l

Area: Comune di Venezia

Titolo: Unità Organizzativa bonifiche Ambientali e Progetto Venezia - Procedimento di bonifica del sito ex Punto Vendita Carburanti con colori ESSO PBL 105844/PVF 1466 Lido di Venezia (VE) - Trasmissione della relazione Golder EM6146 "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DM 31/15". Trasmesso il 31/01/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 44753 in data 3/02/2017.

Integrato da:

Titolo: Unità Organizzativa bonifiche Ambientali e Progetto Venezia - Procedimento di bonifica del sito ex Punto Vendita Carburanti con colori ESSO PBL 105844/PVF 1466 Lido di Venezia (VE) - Trasmissione della relazione Golder EM6146 "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DM 31/15" - invio appendici e rapporti di prova campioni soil gas del 27-28 dicembre 2016.

Trasmesso il 3/02/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 51830 in data 8/02/2017.

Titolo: Ex Punto Vendita con colori Esso (PVF 1466 / PBL 105844) di Lido di Venezia (VE) via Sandro Gallo ("Sito") – Risposta alla nota della Regione Veneto prot. n. 87932 del 3 marzo 2017.

Datato 13/03/2017 (effettivamente trasmesso il 06/04/2017) ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 145354 in data 11/04/2017.

Titolo: Ex Punto Vendita Carburanti con colori ESSO (PFV 1466 / PBL 105844) Lido di Venezia (VE) Via Sandro Gallo ("sito") – Trasmissione dei risultati delle analisi delle acque sotterranee e risposta alla nota della Regione del Veneto Prot. N. 184723 del 11 maggio 2017.

Trasmesso il 9/06/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 235188 in data 15/06/2017.

Titolo: Unità Organizzativa bonifiche Ambientali e Progetto Venezia - Procedimento di bonifica del sito ex Punto Vendita Carburanti con colori ESSO PBL 105844/PVF 1466 Lido di Venezia (VE), Via Sandro Gallo (VE) – Nota informativa sul nuovo proprietario del terreno ed i soggetti interessati alle comunicazioni relative al procedimento.

Trasmesso il 21/06/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 249656 in data 26/06/2017.

Il dott. Luca Penzo, tecnico istruttore che svolge la propria attività a supporto dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, descrive sinteticamente l'iter amministrativo del procedimento relativo all'area in oggetto.

Con riferimento ai documenti in oggetto i rappresentanti degli Enti partecipanti concordano che il Progetto di Bonifica presentato ai sensi del D.M. 31/15 così come integrato dai documenti trasmessi, sia approvabile, rilevano tuttavia la necessità che la ditta adempia alle seguenti prescrizioni di carattere operativo:

1. Il piano di monitoraggio, presentato in risposta alla prescrizione 4. del Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017, per quanto condivisibile è incompleto. Si chiede quindi che il piano di monitoraggio, volto a verificare l'assenza di fuoriuscita di acque contaminate dal sito e alla verifica dell'efficacia dell'intervento di rimozione dei terreni, sia concordato con ARPAV. Si ricorda che comunque l'interruzione delle operazioni atte ad impedire la fuoriuscita di acque contaminate dal sito potrà avvenire solo a seguito di tre campagne di monitoraggio consecutive (eseguite in stagioni diverse) nelle quali cui non vengano rilevati superamenti delle CSC di cui alla Tab. 2, allegato 5, parte IV, del D.lgs. 152/06 e, in seguito a ciò, dovrà essere valutato l'effetto rebound;
2. Con riferimento alle campagne di monitoraggio ed alle operazioni di messa in sicurezza tramite spurgo forzato dei piezometri PM7, PM8 e PM10 (finalizzate ad impedire la fuoriuscita di acque contaminate dal sito) si evidenzia che il monitoraggio eseguito a cadenza ravvicinata rispetto alle operazioni di spurgo potrebbe dare risultati non significativi. Premesso che le operazioni di monitoraggio devono essere eseguite in condizioni statiche, si prescrive che sia concordata con ARPAV la distanza temporale minima tra lo spurgo forzato ed i monitoraggi;
3. Con riferimento alla risposta alla prescrizione 5, viste le motivazioni addotte, si prende atto che lo scavo di bonifica dell'area "B" si spingerà fino a 5m e sarà eventualmente approfondito in seguito all'esecuzione dei 7 sondaggi ambientali descritti nel paragrafo 9.2 del Progetto di Bonifica presentato. Si ricorda che gli scavi di bonifica dell'area "A" dovranno essere spinti fino a 5 metri;
4. Con riferimento alla risposta alla prescrizione 12, viste le motivazioni addotte, si prende atto che la ditta non installerà una nuova sonda soil gas in prossimità del PM11;
5. Si prescrive alla Ditta di eseguire entrambi i piezometri proposti (PM 11 e PM12), che andranno a costituire i nuovi POC;
6. Si ricorda al proponente che gli scenari di esposizione considerati nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio, da riportare nel certificato urbanistico dell'area ai sensi dell'art. 251 del d.lgs. 152/06, dovranno mantenersi coerenti con le previsioni progettuali di sviluppo dell'area approvate con D.C.C. n. 46 del 06/10/2016. L'eventuale modifica della destinazione d'uso adottata o degli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati, implicherà la presentazione di una variante al Progetto di bonifica già approvato, sulla base della rielaborazione dell'analisi di rischio, e la sua valutazione presso la competente Conferenza di Servizi;

I rappresentanti degli Enti partecipanti, con riferimento alla risposta alla prescrizione 12, viste le motivazioni addotte, prendono atto che la ditta non installerà una nuova sonda soil gas in prossimità del PM11.

Ritengono inoltre necessario che siano ribadite le prescrizioni operative della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017 (2,7,8,9,10,11,13) delle quali la ditta ha già preso atto, al solo fine di lasciare traccia delle stesse nel provvedimento di approvazione che sarà emanato.

Viene infine evidenziato, con riferimento alla risposta alla prescrizione 16 del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2016, che la ditta non ha indicato quali fossero gli Enti competenti a rilasciare eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc... ma ha invece richiesto quali potessero essere questi ulteriori soggetti. Si precisa al riguardo che non conoscendo quali siano le eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc... , necessari alla ditta, le amministrazioni non possono rispondere a quanto richiesto. In mancanza dell'informazione richiesta dalla prescrizione n. 16 è stato impossibile convocare tali Enti nell'odierna Conferenza di Servizi decisoria. Pertanto ulteriori eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta non potranno essere ricompresi nel decreto di approvazione del Progetto di Bonifica in oggetto e dovranno essere richiesti separatamente.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria ritiene approvabile il Progetto di Bonifica presentato ai sensi del D.M. 31/15 e richiede altresì l'adempimento delle seguenti prescrizioni di carattere operativo:

1. Il piano di monitoraggio, presentato in risposta alla prescrizione 4. del Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017, per quanto condivisibile è incompleto. Si chiede quindi che il piano di monitoraggio, volto a verificare l'assenza di fuoriuscita di acque contaminate dal sito e alla verifica dell'efficacia dell'intervento di rimozione dei terreni, sia concordato con ARPAV. Si ricorda che comunque l'interruzione delle operazioni atte ad impedire la fuoriuscita di acque contaminate dal sito potrà avvenire solo a seguito di tre campagne di monitoraggio consecutive (eseguite in stagioni diverse) nelle quali cui non vengano rilevati superamenti delle CSC di cui alla Tab. 2, allegato 5, parte IV, del D.lgs. 152/06 e, in seguito a ciò, dovrà essere valutato l'effetto rebound;
2. Con riferimento alle campagne di monitoraggio ed alle operazioni di spurgo forzato dei piezometri PM7, PM8 e PM10 (finalizzate ad impedire la fuoriuscita di acque contaminate dal sito) si evidenzia che il monitoraggio eseguito a cadenza ravvicinata rispetto alle operazioni di spurgo potrebbe dare risultati non significativi. Premesso che le operazioni di monitoraggio devono essere eseguite in condizioni statiche, si prescrive che sia concordata con ARPAV la distanza temporale minima tra lo spurgo forzato ed i monitoraggi. A tale proposito la Ditta deve anche comunicare le date di aprile e maggio 2017 in cui sono state effettuate le attività di messa in sicurezza tramite spurgo forzato in PM7, PM8 e PM10 e le campagne di campionamento delle acque sotterranee;
3. Con riferimento alla risposta alla prescrizione 5, viste le motivazioni addotte, si prende atto che lo scavo di bonifica dell'area "B" si spingerà fino a 5 m e sarà eventualmente approfondito in seguito all'esecuzione dei 7 sondaggi ambientali descritti nel paragrafo 9.2 del Progetto di Bonifica presentato. Si ricorda che gli scavi di bonifica dell'area "A" dovranno essere spinti fino a 5 metri;
4. Con riferimento alla risposta alla prescrizione 12, viste le motivazioni addotte, si prende atto che la ditta non installerà una nuova sonda soil gas in prossimità del PM11;
5. Si prescrive alla Ditta di eseguire entrambi i piezometri proposti (PM 11 e PM12), che andranno a costituire i nuovi POC;
6. Si ricorda al proponente che gli scenari di esposizione considerati nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio, da riportare nel certificato urbanistico dell'area ai sensi dell'art. 251 del d.lgs. 152/06, dovranno mantenersi coerenti con le previsioni progettuali di sviluppo dell'area approvate con D.C.C. n. 46 del 06/10/2016. L'eventuale modifica della destinazione d'uso adottata o degli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati, implicherà la presentazione di una variante al Progetto di bonifica già approvato, sulla base della rielaborazione dell'analisi di rischio, e la sua valutazione presso la competente Conferenza di Servizi;

7. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
- una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati + 2 anni" (in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: *"sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia"*);
- L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati - modulistica);

8. Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):

- Nominativo del direttore dei lavori;
- Nominativo del collaudatore, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe X	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
------------------	--	----------------------	---------------------------------------

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
 - cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
 - estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
 - l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
 - l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
 - le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento;
9. A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
- Relazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
 - Certificato di collaudo, redatto dal Collaudatore dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006. (modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati - modulistica).

La Conferenza di Servizi decisoria ribadisce inoltre le seguenti prescrizioni di carattere operativo già richieste dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017:

1. Prescrizione 2 :*"Al fine di ottenere risultati affidabili, le indagini soil gas devono essere eseguite per almeno un anno (4 campagne stagionali) pertanto visto che una è già stata eseguita la ditta*

deve completarne almeno altre 3, di cui una in contraddittorio con ARPAV, l'ottemperanza della presente prescrizione non rientra nel termine di 30 giorni indicato per la risposta al verbale, in quanto le CSR calcolate sono quelle di riferimento e queste costituiscono gli obiettivi di bonifica, i dati raccolti con le campagne di soil gas dovranno essere fatti girare in modalità diretta e dovrà essere verificata l'assenza di rischio. Nel caso in cui ci fosse rischio dovrà essere fatta immediata comunicazione agli Enti, e ripresentato il Progetto unico di Bonifica, se invece ne venisse confermata l'assenza dovrà essere presentata una relazione tecnica con i risultati dei monitoraggi";

2. Prescrizione 7: *"In tutti i nuovi sondaggi (PM7 che dovrà essere riterebrato, e i due sondaggi in prossimità di PM8 e PM9) il parametro piombo tetraetile dovrà essere determinato con strumentazioni che raggiungano il limite di rilevabilità pari al limite proposto da ISS nel parere del 17/12/2002 n. 49759 IA.12 e dovrà essere verificata l'assenza di rischio per le concentrazioni rilevate";*
3. Prescrizione 8: *"Si ricorda che il 20% delle nuove analisi derivanti da monitoraggi delle acque di falda dovrà essere eseguito in contraddittorio con ARPAV. tale richiesta è formulata in considerazione che presso il sito ad oggi non sono stati eseguiti sufficienti campioni in contraddittorio" la ditta ha risposto correttamente la prescrizione viene ribadita in quanto operativa;*
4. Prescrizione 9: *"Per permettere le contro analisi da parte di ARPAV il crono programma di tutte le attività dovrà essere comunicato con congruo anticipo, così da consentire la presenza in campo del personale dell'Agenzia per il prelievo di campioni in contraddittorio. Al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'Agenzia, si richiede che sia compilato l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e successivamente trasmesso via pec a mezzo fax al numero 0415445500";*
5. Prescrizione 10: *"Si ricorda che le conclusioni dell'Analisi di Rischio dovranno essere riportate nel Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) e che qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, in grado di determinare variazioni nelle modalità e/o nei tempi di esposizione o nei bersagli considerati, comporti una rielaborazione dell'Analisi di Rischio stessa";*
6. Prescrizione 11: *"I prescavi per i nuovi sondaggi non dovranno essere fatti a risucchio, in modo da poter garantire un campionamento rappresentativo della frazione volatile";*
7. Prescrizione 13: *"In merito ai campionamenti delle acque di falda, la Ditta dovrà procedere tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica 0,1÷0,5 l/min, comunque sempre <1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, potenziale redox ecc, e torbidimetro. Tali valori andranno riportati nel verbale di campionamento. In relazione alla sola aliquota per i metalli:*
 - *si dovrà procedere al prelievo dei campioni previa misurazione in campo della torbidità;*
 - *indipendentemente dal valore di torbidità misurato, è necessario prelevare i campioni di acqua previa filtrazione in campo a 0,45 µm;*
 - *i campioni dovranno essere acidificati in campo nel più breve tempo possibile impiegando una quantità di acido nitrico pari allo 0,5% in volume. I campioni di acqua prelevati per l'analisi dei metalli in contraddittorio saranno acidificati in campo a cura del laboratorio della ditta e sotto supervisione dei tecnici ARPAV. ARPAV potrà procedere al prelievo in apposito contenitore di una quantità di acido che sarà usata come bianco di riferimento per le successive analisi.*

Qualora, al momento del prelievo in contraddittorio con ARPAV la Ditta risultasse sprovvista dell'attrezzatura di cui sopra, il campionamento in contraddittorio verrà annullato e rimandato a data da destinarsi in funzione della disponibilità dettata dagli impegni istituzionali dell'Agenzia'.

Con riferimento alla risposta alla prescrizione 16 del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2016 si evidenzia che la ditta non ha indicato quali fossero gli Enti competenti a rilasciare eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc... ma ha invece richiesto quali potessero essere questi ulteriori soggetti. Si precisa al riguardo che non

conoscendo quali siano le eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc..., necessari alla ditta, le amministrazioni non possono rispondere a quanto richiesto. Si comunica che in mancanza dell'informazione richiesta dalla prescrizione n. 16 non è stato possibile convocare tali Enti nell'odierna Conferenza di Servizi decisoria. Pertanto ulteriori eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta non potranno essere ricompresi nel decreto di approvazione del Progetto di Bonifica in oggetto e dovranno essere richiesti separatamente.

Il Verbalizzante
Dott. Luca Penzo



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Dott. L. Penzo - Regione Veneto
Geom P. Ciuffi - Città Metropolitana di Venezia
Dott.ssa E. Chiamenti - Comune di Venezia
Ing. M. Valente - Comune di Venezia
Dott.ssa S. Fant - Comune di Venezia
Dott. M. Ostoich - ARPAV